



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

### **S.C. APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICA EX ASL TO1**

Via San Secondo, 29 10128 Torino

Tel. 0115662311 Fax 0115662374

Email: [logistica@aslcitytorino.it](mailto:logistica@aslcitytorino.it)

Spett.le

OGGETTO: Gara n. 11/B02/17 - Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di trattamenti emodialitici e la ristrutturazione dei locali del Servizio Dialisi del Presidio Ospedaliero Martini: Chiarimenti.

In riferimento alla procedura in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti formulate da alcune Ditte. Si risponde alle stesse e si pubblica la presente sul sito [www.aslcittaditorino.it](http://www.aslcittaditorino.it), al fine di garantire la massima trasparenza e il rispetto del principio della "par condicio" tra le Ditte concorrenti.

#### **Domanda n. 1:**

*"Si chiede conferma che, relativamente al lotto 2 - "Kit di materiale di consumo necessari per l'esecuzione dei trattamenti di Biofiltrazione senza Acetato nel bagno dialisi (AFB), sia possibile offrire una sacca di soluzione di lavaggio filtro a base di bicarbonato di sodio 1,4% da 2.000 ml, anziché da 2.500 ml".*

#### **Risposta:**

Si, è possibile offrire una sacca di soluzione di lavaggio filtro a base di bicarbonato di sodio 1,4% da 2.000 ml, anziché da 2.500 ml.

#### **Domanda n. 2:**

*"Si chiede conferma che relativamente al lotto 2 – Kit di materiale di consumo necessari per l'esecuzione dei trattamenti di Bicarbonato dialisi (BHD), sia possibile offrire un filtro capillare il cui coefficiente di ultrafiltrazione sia superiore a 40 ml/h/mmHg".*

#### **Risposta:**

Si, è possibile offrire un filtro capillare il cui coefficiente di ultrafiltrazione sia superiore a 40 ml/h/mmHg.

#### **Domande relative all'importo a base d'asta:**

#### **Domanda n. 3:**

*"Si chiede di confermare che l'importo complessivo indicato per il lotto n. 1 pari ad euro 6.300.306,00 sia da considerarsi importo presunto e non a base d'asta, ovvero che una azienda che presenti offerta per un importo complessivo superiore non venga esclusa a priori. Si chiede,*



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

*inoltre, se una ditta risultata aggiudicataria con una offerta superiore ad euro 6.300.306,00 possa vedersi ugualmente riconosciuta l'aggiudicazione definitiva.*

**Domanda n. 4:**

*"Si chiede conferma che sia possibile superare il prezzo presunto indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto, che in tal caso non sia prevista l'esclusione della ditta offerente".*

**Risposta alle domande n. 3 e n. 4:**

Si conferma che gli importi indicati all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto sono, come chiaramente indicato, "prezzi a base d'asta" e quindi non superabili.

Si richiamata altresì quanto previsto dall'art. 8 del suddetto capitolato, ai sensi del quale "resta salva la facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, Codice dei Contratti, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto."

**Domanda n. 5:**

*"Con la presente siamo a chiedere se al fine di predisporre l'offerta per la procedura in oggetto sia possibile avvalersi dell'istituto della locazione finanziaria di cui all'art. 187 del D. Lgs. 50/2016."*

**Risposta:**

L'art. 187 del D. Lgs. 50/2016 non è applicabile alla procedura in oggetto, in quanto esso prevede che il contratto di locazione finanziaria costituisca appalto pubblico di lavori e possa essere utilizzato soltanto quando i lavori stessi non abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, ipotesi che invece ricorre nella procedura in oggetto, alla quale si applica la normativa relativa agli appalti pubblici di forniture, essendo il valore di queste ultime più elevato rispetto a quello dei lavori previsti.

**Domanda n. 6:**

*"si chiede conferma che sia possibile offrire le apparecchiature in uso gratuito, ovvero a canone di noleggio zero".*

**Risposta:**

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nel senso dell'inammissibilità di un'offerta economica pari a zero per alcune voci. In particolare si richiama la sentenza della sez. III n. 1307 del 01/04/2016, nella quale il Consiglio di Stato ha affermato che l'offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una mancata offerta e quindi è inammissibile, chiarendo altresì che è irrilevante il fatto che la lex specialis di gara non precludesse espressamente di formulare una siffatta offerta.

Si ritiene pertanto che non sia ammissibile un'offerta economica pari a zero, anche solo per alcune voci.

**Domanda n. 7:**

*"Con riferimento a quanto indicato all'art. 44 pagina 30, si chiede che sia meglio precisata la modalità di fatturazione dei materiali di consumo; in particolare si chiede conferma che sia prevista la fatturazione per ogni singolo prodotto la cui somma determina il prezzo finale del trattamento dialitico."*



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE**

**Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"**

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

L'art. 44 del capitolato speciale d'appalto stabilisce che *"la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fatturare in modo separato e distinto le singole quote relative alla fornitura in service dei materiali di consumo, al noleggio delle apparecchiature e ai lavori di realizzazione della proposta architettonica, comprensiva di tutto quanto necessario affinché a lavori ultimati il Centro Dialisi risulti conforme alla normativa vigente e perfettamente funzionale all'uso"*.

Si conferma pertanto che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fatturare distintamente ogni singolo prodotto la cui somma determina il prezzo finale del trattamento dialitico, avendo cura di tenere separate e distinte le quote relative ai lavori di realizzazione della proposta architettonica.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
S.C. APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICA EX ASL TO1  
Dott.ssa Simona GUERCI

